



Allegato "A" del n. 52.324/6448 di rep.

ASSOCIAZIONE COMBATTENTI DECIMA FLOTTIGLIA MAS

STATUTO

ARTICOLO 1

Ufficiali, sottufficiali, graduati, marò, volontarie del S.A.F., già militanti nella Decima Flottiglia MAS della Marina Militare, si uniscono in Associazione volontaria ed apolitica avente la denominazione: "ASSOCIAZIONE COMBATTENTI DECIMA FLOTTIGLIA MAS", già fondata nel 1952 dal Comandante M.O. Junio Valerio Borghese.

ARTICOLO 2

Possono appartenere all'Associazione:


- a) tutti coloro che hanno prestato servizio nella Decima Flottiglia MAS;
- b) i familiari dei combattenti della Decima Flottiglia MAS;
- c) tutti i cittadini italiani che condividono gli ideali dell'Associazione: LEALTA', ONORE, ALTO SENSO MORALE, FEDELTA' ALLA PAROLA DATA, RISPETTO E DIFESA DELL'ITALIA. I cittadini di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Associazione se confermano sul modulo fornito dalla Segreteria, nella loro domanda, gli ideali dell'Associazione, menzionando il loro Paese di nascita e assicurando il rispetto degli ideali dell'Associazione.

Appartengono idealmente all'Associazione tutti i Caduti della Decima Flottiglia MAS e tutti gli ex combattenti della stessa, deceduti dopo la fine della guerra.

ARTICOLO 3

L'Associazione, che non si propone fini di lucro, ha i seguenti scopi:

- a) rappresentare la continuità storica della Decima Flottiglia MAS, dei suoi componenti e delle sue azioni, onorando la memoria dei suoi Caduti;
- b) riconfermare ed esaltare i valori ideali che animarono i combattenti della Decima



5



Flottiglia MAS;

c) ricercare, raccogliere, riordinare materiale documentario e cimeli inerenti la storia della Decima, promuovere iniziative culturali, editoriali, formative e propagandistiche atte a perpetuare la memoria e ad esaltare la storia ed i valori della Decima presso l'opinione pubblica in Italia ed all'estero.

I Soci hanno diritto d'informazione e di controllo, quali stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso altri o Soci ed all'esterno dell'organizzazione deve essere tenuto con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale. Nessun Socio può effettuare a proprio nome attività connesse all'Associazione. Ogni iniziativa proposta deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Presidenza.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione va dalla data dell'atto costitutivo (21 giugno 1952) al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile.

ARTICOLO 5

La sede legale dell'Associazione è in Milano; fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo Comune sarà di competenza del Consiglio Direttivo e stabilendosi pertanto espressamente che non comporta modifica statutaria il trasferimento della sede ad altro indirizzo, purchè nel medesimo Comune.

ARTICOLO 6

I. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle quote associative, dalle eventuali contribuzioni e dai conferimenti di qualsiasi natura di Soci, simpatizzanti, Enti e Associazioni.



Possono altresì costituire il patrimonio dell'Associazione:

- a. beni immobili e mobili;
- b. lasciti da Soci, non Soci, Associazioni;
- c. le rendite del patrimonio dell'Associazione;
- d. i proventi dell'attività dell'Associazione;
- e. ogni altro tipo di entrate.

II. Il Tesoriere ogni anno, entro il mese di gennaio, trasmetterà copia della situazione contabile ai Revisori dei Conti, per la periodica verifica.

Entro il mese di marzo, trasmetterà ai Revisori il bilancio dell'esercizio precedente, formato dallo stato patrimoniale e dal conto spese e delle rendite, accompagnato da relazione.

I Revisori dei Conti formuleranno la loro relazione che, unitamente ai documenti predisposti dal Tesoriere, verrà trasmessa ai componenti del Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea, da tenersi almeno una volta all'anno;
- b. l'Assemblea Generale Ordinaria, convocata ogni due anni per le elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- c. il Presidente che con il Vice Presidente e il Tesoriere costituisce il Comitato di Presidenza;
- d. il Consiglio Direttivo, composto da 6 Soci eletti dall'Assemblea;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti – 3 membri, di cui uno Presidente;
- f. il Collegio dei Probiviri – 3 membri, di cui uno Presidente.

ARTICOLO 8

L'Assemblea è convocata una volta all'anno dal Presidente e, in caso di suo impe-





dimento, dal Vice Presidente. E' composta da tutti i Soci, con parità di voto, solo se in regola con il pagamento delle quote associative, relative ai due anni ultimi e consecutivi. Può essere, altresì, convocata, su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale degli ultimi due anni consecutivi.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo lettera e/o posta elettronica (e-mail) e/o a mezzo periodico dell'Associazione inviati a tutti i Soci ed aventi diritto almeno 25 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa e dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno. I Soci che non possono essere presenti all'Assemblea potranno delegare un Socio che non potrà avere più di 3 deleghe.

Sia il Socio delegato che il Socio delegante devono essere in regola con il pagamento della quota associativa relativa agli ultimi due anni consecutivi.

ARTICOLO 9

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione, a distanza di almeno due ore dalla prima, delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice dei presenti e dei deleganti.

Per deliberare su modifiche dello Statuto Sociale è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con la presenza di un Notaio e la presenza di tre quarti dei Soci, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, di un quinto dei Soci e delegati.

ARTICOLO 10



L'Assemblea Generale Ordinaria, tenuta ogni due anni, elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Proibiviri e i Revisori dei Conti.

ARTICOLO 11

a. L'Assemblea Generale convocata ogni due anni elegge il Presidente, con la sola acclamazione maggioritaria, o, nel caso di più candidati, per voto segreto ed elegge con voto segreto il Consiglio Direttivo.

b. Il Presidente dell'Associazione sarà sempre, finché possibile, un ex combattente della Decima Flottiglia MAS.


c. Il Vice Presidente sarà scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo:

1. è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente;
2. promuove e dirige, nell'ambito dello Statuto, l'attività dell'Associazione, ne amministra il patrimonio e fissa le quote associative;
3. delibera gli investimenti delle somme disponibili risultanti dal bilancio;
4. convalida le domande di ammissione unitamente al Comitato di Presidenza;
5. predispone il regolamento di applicazione del presente Statuto;
6. delibera su ogni altra forma di entrata;
7. deve tenere almeno due riunioni all'anno, oltre a quella in concomitanza con l'Assemblea;
8. si intende legalmente costituito con la presenza di almeno il 50% dei Consiglieri eletti dall'Assemblea ed è atto a deliberare con la maggioranza semplice dei presenti.

Ad ogni Consigliere eletto può essere assegnato, da parte del Presidente, un set-





tore specifico di competenza.

Il Consigliere dimissionario o il Consigliere che risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive decade dall'incarico e non viene sostituito nel Consiglio Direttivo fino alla successiva Assemblea.

Il Presidente ed il Vice Presidente, in caso di totale loro impossibilità a condurre l'Associazione, saranno sostituiti dal componente più anziano del Consiglio Direttivo che provvederà urgentemente alla convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 13

Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo coadiuva la Presidenza nell'espletamento della sua attività e provvede alla discussione degli argomenti inseriti nell'Ordine del Giorno delle riunioni dello stesso.

Deve tenere almeno tre riunioni all'anno.

ARTICOLO 15

Il Presidente dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione;
- b) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) controlla e sovrintende agli atti amministrativi dell'Associazione;
- e) ispira e vigila l'attività dell'Associazione;
- f) può delegare al Vice Presidente l'adempimento di parte delle sue funzioni.

Il Presidente ispira e vigila l'azione dell'Associazione e del Consiglio Direttivo, affinché sia costantemente mantenuta in aderenza agli scopi statutari, ed ha il potere



di sospendere l'attività del Consiglio Direttivo fino alla convocazione dell'Assemblea, da disporsi entro 60 giorni.

ARTICOLO 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente e da due membri effettivi, viene eletto dall'Assemblea Generale ed ha i compiti di cui all'art.2403 del Codice Civile.

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Probiviri, composto da un Presidente e da due membri effettivi, viene eletto dall'Assemblea Generale.

ARTICOLO 18

Il servizio di esazione e di cassa è affidato al Tesoriere e al Segretario.

ARTICOLO 19

Qualora l'Assemblea Generale dell'Associazione ne deliberasse lo scioglimento, si procederà secondo le modalità che l'Assemblea stessa determinerà e secondo le leggi vigenti. L'Assemblea statuirà la liquidazione e l'erogazione del residuo attivo netto e la destinazione dei documenti e delle memorie ad una Associazione, Ente od Istituto che ne garantisca la loro conservazione.

Milano 11 dicembre 2010.

Firmato: Avv. Fabio Masciadri

Riccardo Cocchetti Almasio

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge

che si rilascia in carta libera per uso AMMESSO DALLA LEGGE

MILANO 30 DIC. 2010

